

23 settembre 2011

## **SIGNIFICATIVA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO IN TEMA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DI PERSONE GRAVEMENTE DISABILI: S'INAUGURA UN ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE?"**

**Massimiliano GIONCADA**, Funzionario - Specialista in attività amministrative presso la Provincia di Piacenza. Laurea in Giurisprudenza. Laurea in Scienze Politiche – Ind. Giuridico Amministrativo. Consulente di Piani di Zona in Lombardia e in Sardegna

Con la sentenza 5185-2011 [www.grusol.it/informazioni/21-09-11.PDF](http://www.grusol.it/informazioni/21-09-11.PDF) il Consiglio di Stato sembra aver fatto luce in maniera definitiva della questione ISEE familiare vs ISEE individuale: per quanto concerne l'utenza gravemente disabile che usufruisce dei servizi di cui all'art. 3 co. 2-ter del d.lgs. n. 109/1998, le Amministrazioni devono applicare l'ISEE individuale.

Il Supremo Collegio Amministrativo, nella sentenza n. 5185/2011, rilasciata il giorno 16 settembre 2011, ha deciso in merito al ricorso presentato dal Comune di Pavia, per la riforma della sentenza del T.A.R.

Lombardia, Milano, sez. III, n. 1488/2010, resa tra le parti, concernente riparto oneri economici giornalieri conseguenti a collocazione disabile presso centro residenziale, con la quale il Giudice amministrativo meneghino aveva annullato i regolamenti comunali pavesi disciplinanti la compartecipazione al costo del servizio fruito da persona disabile o comunque dei servizi a favore delle persone con disabilità.

In qual caso la dichiarazione ISEE familiare ammontava ad € 6.527,30 annui mentre la situazione reddituale e patrimoniale della persona con disabilità era pari a zero.

Nonostante le chiare indicazioni giurisprudenziali, il Comune di Pavia aveva comunicato le condizioni di ricovero dell'interessato, prevedendo, sulla base del proprio Regolamento, un costo giornaliero del ricovero di € 22,01 a carico del ricoverato, € 2,25 a carico dei parenti ed € 3,74 al giorno a carico del Comune.

In sede di appello il Comune di Pavia ha sostenuto che l'art. 3 co. 2-ter del d.lgs. n. 109/1998 sarebbe stato norma di mero indirizzo, laddove rimette espressamente al decreto governativo di attuazione non solo l'individuazione dei limiti di applicabilità del predetto decreto legislativo alle prestazioni di natura assistenziale integrata, ma anche il perseguimento del duplice obiettivo di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito.

Il Consiglio di Stato, viceversa, ritenendo corretta la pronuncia del primo giudice, ha precisato, richiamando propri specifici precedenti (le sentenze n. 551/2011 e n. 1607/2011, per chi ha avuto modo di leggerle e approfondirle...), sia che l'ISEE costituisce "criterio generale di valutazione della situazione economica delle persone che richiedono prestazioni sociali agevolate", spazzando via quindi ISEE artigianali e altri simil-ISEE che nulla hanno a che vedere con la Legge, sia che ricorrendo i presupposti del handicap permanente grave e la non autosufficienza in persone ultra sessantacinquenni, "deve essere presa in considerazione la situazione economica del solo assistito.(cfr. Sez. V,16 marzo 2011,n.1607)".

È stata poi testualmente smentita la tesi rilasciata dal medesimo Consiglio di Stato in sede consultiva (sez. III, n. 569/2009, che riguardava il Comune di Varese), che peraltro, ribadisce il Supremo Collegio, era già stata superata nelle più recenti sentenze (sez. V, sent. n. 551/2011; n. 1607/2011) della Sezione stessa, che il Collegio pienamente condivide.

**Prima** conclusione: l'art. 3 co. 2-ter del d.lgs. n. 109/1998 rappresenta un principio, immediatamente applicabile, costituito dalla evidenziazione della situazione economica del solo assistito, rispetto alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali.

**Seconda** conclusione: anche in attesa dell'adozione del decreto, sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi a tale principio, idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.

**Terza** conclusione: ciò è confermato sia nella normativa nazionale sia nella legge 3 marzo 2009 n. 18 che ha ratificato la Convenzione di New York del 13 dicembre 2006,sui "diritti delle persone con disabilità".

La tesi del Comune di Pavia è stata dunque recisamente smentita dal Giudice dell' Appello, quindi, ad oggi, quel Comune, come tanti altri, si trova provvisto di un Regolamento sul punto palesemente illegittimo. Per principio pacifico in giurisprudenza, il funzionario che conosce dell' illegittimità del proprio Regolamento, deve disapplicarlo in favore della Legge, per un principio evidente di gerarchia delle fonti. A mio sommo avviso, l' assistente sociale e il funzionario amministrativo che, nonostante questa consapevolezza, dovessero reiterare le previsioni regolamentari, sono passibili di azione di responsabilità davanti all' Autorità giudiziaria, adita in sede erariale ovvero, entro casi limite, penale, oltretutto, per quel che riguarda l' assistente sociale, davanti al Consiglio dell' Ordine professionale, atteso che non è deontologicamente ammissibile che si prospetti all' Utente una realtà fattuale e giuridica che si è consapevoli non corrispondere al vero.

Le tesi che ancora oggi sostengono che l' art. 3 co. 2-ter del d.lgs. n. 109/1998 è norma di mero indirizzo o che la sentenza n. 551/2011 ha sancito sic et simpliciter l' utilizzabilità dell' ISEE familiare, sono, da questo punto di vista, quantomeno discutibili e certamente disancorate dall' orientamento del Consiglio di Stato sul punto.

Le difficoltà economiche, vere o presunte, nelle quali si dibattono gli Enti locali, devono trovare risposta in sede politica.

Se si vuole che passino regole diverse in tema di compartecipazione, ammesso che siano eticamente lecite, e politicamente paganti (...), si deve intervenire sotto il profilo normativo, e ciò lo si deve fare a livello centrale e non certamente regionale, atteso che stiamo parlando di servizi rientranti de plano nei c.d. livelli essenziali di assistenza.